



# COMUNE DI PARMA

Categoria *OSFP/2012/38*

Repertorio

Prot. Gen. n.° *152874*  
*2012. II / 1.3*

del *14/09/2012*

**OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL X ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER LA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010**

## IL SINDACO

### Visti:

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992;
- la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
- la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE;
- il X Accordo di Programma regionale 2012-2015 "per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010", sottoscritto a Bologna il 26/07/12 da Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con deliberazione n. 29 del 28/03/07 dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 20/2000 ed ai sensi dell'art. 122 della L.R. 3/1999;
- il Piano comunale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, anno 2012, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 910 del 06/10/2011;
- il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20/09/07 acquisito agli atti il 25/09/2007 Prot. n.168633;
- lo Statuto del Comune di Parma;

### **Premesso:**

- che ai sensi del D.lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 il Comune di Parma è tenuto ad assicurare il monitoraggio della concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici ritenuti importanti ai fini dell'impatto sanitario ed ambientale, fra i quali la Frazione Inalabile PM10 delle Polveri Sospese;

### **Preso atto:**

- che la Regione Emilia Romagna ha predisposto a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve periodo, tra i quali l'adozione di provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione veicolare. Questi ultimi, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme ad altre iniziative attivate dal 2002 ad oggi, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, nonostante l'anno 2011 abbia evidenziato valori di concentrazione nuovamente in crescita;
- che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;
- che il X Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria prevede, in linea con gli Accordi riferiti agli anni precedenti, da un lato l'adozione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato il ripetersi di tali fenomeni e dall'altro l'avvio di programmi di progressiva risoluzione degli impatti ambientali generati dalle attività antropiche;
- che a Parma, come in tutta Europa, il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento di emissioni di gas a effetto serra, a numerosi impatti ambientali ed, inoltre, utilizza tuttora modi poco efficienti per spostare persone e merci;
- che si ritiene di intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM10 e PM2,5);
- che i provvedimenti di limitazione del traffico hanno anche una valenza fortemente educativa e di sensibilizzazione della cittadinanza;
- che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto dell'ubicazione dei principali parcheggi e della viabilità principale presenti sul territorio;

**Ritenuto** necessario, per tutte le ragioni sopra esposte, emettere il presente provvedimento, come misura straordinaria d'urgenza per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione delle Polveri Sospese;

**ORDINA**



**l'istituzione del divieto totale di circolazione nel periodo 01/10/2012 - 30/11/12 e nel periodo 07/01/13 - 31/03/13 il giovedì dalle 08.30 alle 18.30**

**fatte salve eventuali ulteriori modifiche che potranno intervenire per rafforzare l'incisività dell'ordinanza, ove le condizioni meteo climatiche ovvero i picchi di inquinamento lo richiedano, all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità:**

- Viale Bottego;
- Via Garibaldi (Barriera Garibaldi);
- Viale Mentana;
- Piazzale Vittorio Emanuele II;
- Viale San Michele;
- Piazza Risorgimento;
- Stradone Martiri della Libertà;
- Viale Berenini;
- Ponte Italia;
- Piazzale Marsala;
- Viale Caprera;
- Piazzale Barbieri;
- Viale Vittoria;
- Piazzale Santa Croce;
- Via Kennedy ;
- Viale Pasini;
- Viale Piacenza;
- Ponte Delle Nazioni.

Sarà consentito di usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo rispettivamente Via IV Novembre, Viale Toschi e Viale Berenini, Via Camillo Rondani e Borgo Salnitrrara.

In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92.

**Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli:**

1. autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
2. autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
3. autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2/3 posti (car pooling);
4. auto condivisa (car sharing);
5. mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
6. mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
7. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc...)
8. veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
9. carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
- 10.veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
- 11.autoveicoli diretti agli alberghi della città;
- 12.veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli

- di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;
13. veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
  14. veicoli adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
  15. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
  16. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
  17. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
  18. veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l'orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d'urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell'attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l'autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
  19. mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
  20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;
  21. veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario di ingresso e di uscita degli alunni (previa esibizione dell'orario scolastico vistato dall'istituto), limitatamente ai mezzi non compresi nel provvedimento di "*divieto temporaneo alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti*" di cui all'ordinanza rep. 40 del 14/09/12 (citare ord blocco lun-ven);
  22. autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4 (ai sensi delle Direttive: 98/69 CE B, 98/77 CE, 1999/96 CE B, 1999/102 CE, 2001/1 CE, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/CE B);
  23. autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 5 (ai sensi delle Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78/CE Rif 2005/55/CE Riga B2 oppure riga C);
  24. ciclomotori e motoveicoli euro 2 ed euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap.5 fase II e successive);
  25. veicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni.
  26. veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni;
  27. veicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;

**Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.**

**Al Servizio Mobilità e Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità.**

Infomobility Spa provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti; Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza; I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE (UFFICIO STAMPA), COMANDO VV.FF., TEP, IREN, ARPA, AUSL, AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI, PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.

IL SINDACO





Zona interdetta al traffico veicolare privato  
tutti i Giovedì dalle 8.30 alle 18.30  
dal 01/10/12 al 30/11/12  
e dal 07/01/2013 al 31/03/2013  
per tutti i veicoli a motore  
-salvo deroghe-

- FERMATE BUS CONSIGLIATE
- PARCHEGGI CONSIGLIATI
- PARCHEGGIO A PAGAMENTO
- altri parcheggi
- altre fermate bus
- Bike Sharing senza caricabatteria
- Bike Sharing con caricabatteria
- Caricabatteria per Car e Bike
- Car Sharing

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 19
- 20
- 21
- 23
- Edifici scolastici Raggiungibili senza limitazioni
- Area oggetto di limitazione

